

Legge regionale 14 marzo 1988 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

**Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.**

**Art. 5**

*Terreno stanziale*

**1.** Il terreno stanziale si considera come realtà di transizione tra la stanzialità garantita e il nomadismo tutelato, onde evitare il rischio della marginalità, in cui ci si autoemargina o si viene emarginati.

**2.** Il terreno stanziale deve avere di regola una superficie non inferiore a metri quadrati 2.000 (duemila) e non superiore a metri quadrati 3.000 (tremila).

**3.** L' area da adibire a terreni stanziali deve essere classificata, da parte di ogni singolo Comune, come zona omogenea di Tipo 0 ai sensi degli articoli 33 e 46 delle norme di attuazione del PURG, avvalendosi, se del caso, anche dell' istituzione di sottozona come indicato dall' articolo 33, ultimo comma, delle norme di attuazione citate.

**4.** Qualora un Comune intende adibire allo scopo di cui al comma 3 un' area con diversa classificazione, deve provvedere alla necessaria approvazione di motivata variante dello strumento urbanistico vigente.

**5.** L' ubicazione del terreno stanziale deve comunque essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e deve essere quindi tale da facilitare l' accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.

**6.** Il terreno stanziale è delimitato e dotato delle seguenti attrezzature:

a) servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;

b) illuminazione collegata alla rete pubblica;

c) impianto per l' allacciamento dell' energia elettrica ad uso privato;

d) predisposizione di spazi atti alla collocazione di prefabbricati e di strutture mobili e provvisorie da destinare ad usi abitativi;

e) struttura - magazzino idonea all' attività lavorativa;

f) contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in modo da facilitare l' asporto operato dal servizio pubblico di raccolta.

(1)

**7.** I << Rom >> che intendono fissare nel terreno stanziale la loro dimora devono fornire all' Amministrazione comunale le proprie generalità e versare un contributo a concorso alle spese.

**8.** Deve altresì essere previsto, nei costi per la gestione e manutenzione del terreno stanziale, il concorso congiunto alla spesa sia da parte dell' Amministrazione pubblica, sia da parte degli utenti.

**9.** La manutenzione ordinaria è affidata agli utenti.

**10.** Il Consiglio comunale competente emana apposito regolamento al fine di disciplinare quanto previsto dal presente articolo.

Note:

**1** Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 1, L. R. 25/1991